



# COMUNE DI SALGAREDA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 3  
BIS DEL dd.Lgs. n. 165 del 30.03.2001

## Modulo 1 - Scheda 1.1

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

### Relazione illustrativa del Contratto Integrativo normativo triennio 2017-2019

Preintesa del 24/02/2017 prot. 12553/2017

Data di sottoscrizione		Preintesa: 24/02/2017
Periodo temporale di vigenza		Triennio 2017 - 2019
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: PARISI Dott. Vincenzo Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): tutte Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL e CGIL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) disposizioni generali:quadro normativo, ambito di applicazione e decorrenza del contratto integrativo b) criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse c) fattispecie,criteri, valori e procedure per corrispondere al personale compensi relativi a prestazioni disagiate ed a specifiche/particolari responsabilità
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<b>Non acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in quanto non dovuto</b>  Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 <b>Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009</b>
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 <b>SI</b>
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 <b>Si, per quanto di diretta applicazione agli enti locali</b> La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? <b>Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009</b>
Eventuali osservazioni: nessuna		

## Modulo 2

### Illustrazione dell'articolato del contratto

*(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di*

*legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)*

### A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo normativo

#### Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:
  - D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7, comma 5, 40, commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45, commi 3 e 4;
  - D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
  - D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
  - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15/6/2000 ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 22/10/2008 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29/1/2010 avente ad oggetto: "Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi dettati dal D.Lgs. 150/2009";
  - Sistema di Valutazione del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11 aprile 2007
  - CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti.

#### **Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria**

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2017.
3. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

#### **Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto**

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale – di norma in occasione della stipula dell'accordo di cui al comma 3 dell'articolo precedente – entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella stessa occasione verranno presentate le progettualità di cui all'art. 5 c. 3 del presente contratto.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, verificata l'istanza, convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati**

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo.

### **TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CAPO I – RISORSE E PREMIALITA'**

#### **Art. 5 – Quantificazione delle risorse**

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2. Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale.
3. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziare esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti.

#### **Art. 6 – Strumenti di premialità**

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), sono individuati i seguenti strumenti di premialità:

- a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. "produttività"), istituito per il quale è richiesta l'applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Ente;
- b) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009, istituito per il quale si applica il Sistema di valutazione adottato dall'Ente;
- c) la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente;
- d) le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999 (si veda successivo Capo V).

## CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

### Art. 7 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:
  - a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
  - b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
  - c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
  - d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
  - e) in base ai principi dell'art. 18 del D.L.s 150/2009 il sistema di valutazione del personale dovrà stabilire i seguenti principi: la selettività del sistema premiante, vale a dire la differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti; la valorizzazione dei dipendenti che hanno performance elevate; il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, quindi attraverso le funzioni di programmazione e controllo realizzate in particolare dagli Organismi di Valutazione;
  - f) fino alla stipulazione del prossimo CCNL, non si applica il sistema di valutazione in "fasce di merito" fermo rimanendo che "deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale".
2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti convergono altresì sui seguenti principi fondamentali:
  - a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
  - b) le risorse - attraverso il sistema di valutazione - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori prestazioni;
  - c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui - dalla prestazione lavorativa del dipendente - discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
  - d) la prestazione individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;
  - e) il sistema di valutazione è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.
3. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di "produttività", oltre che le risultanze del sistema di valutazione, la categoria di appartenenza, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno, l'eventuale rapporto a tempo parziale.
4. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto sulla base della presenza in servizio.  
La presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 365 giorni.  
Non sono considerate assenze le seguenti fattispecie:
  - i giorni non lavorativi inclusi in periodi lavorati o considerati presenza
  - congedo ordinario;
  - permessi sostitutivi delle festività sopresse;
  - permessi per nascita di figli, lutto o per gravi motivi familiari;
  - permessi della Legge 104;
  - permessi per donazione di sangue;
  - congedo per maternità (obbligatoria)
  - infortunio fino a 30 giorni
  - riposi compensativi
  - recupero di straordinario.
5. Il compenso non sarà erogato ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato che nel corso dell'anno non hanno prestato almeno 150 giorni di servizio effettivo su 5 giorni lavorativi e almeno 180 giorni di servizio effettivo su 6 giorni lavorativi. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio o le nuove assunzioni in corso d'anno, decorso il periodo di prova per le quali il periodo viene riproporzionato. Non partecipano in ogni caso alla distribuzione della "produttività" i dipendenti che non abbiano prestato almeno 50 giorni di lavoro effettivo per coloro che lavorano su 5 giorni la settimana, o rispettivamente 60 giorni per coloro che lavorano su 6 giorni la settimana, giorni di servizio effettivo nel corso dell'anno.
6. La quota di "produttività" individuale verrà calcolata moltiplicando la valutazione ricevuta per rettificata in funzione degli elementi accidentali di cui al comma 3, 4, 5 e 6, andrà sommato a tutti gli altri valori individuali che costituiranno il divisore della quota complessiva di "produttività". Definito così il quoziente, la quota individuale verrà esattamente definita moltiplicandolo per ciascun valore individuale.

## CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE



#### **Art. 8 – Criteri generali**

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.
2. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno due anni di servizio nell'ultima posizione economica acquisita, nonché il rispetto dei requisiti disciplinati dal sistema di valutazione.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concorrere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno un anno di servizio presso l'ente.
4. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio avrà diritto alla progressione il dipendente con la maggiore anzianità nella stessa posizione economica (o nella posizione economica in godimento) e, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l'ente.
5. In sede di accordo annuale di cui al precedente art. 2, comma 3, saranno definite le risorse da destinare all'istituto della progressione orizzontale, la relativa ripartizione tra le categorie e la decorrenza economica.

#### **CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 9 – Principi generali**

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio determinata così come definito dal precedente art. 7 c. 4 e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli successivi.
3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Servizio.
4. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
5. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità.
6. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Servizio.
8. Le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità di cui al presente capo saranno annualmente definite nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2, comma 3.

#### **Art. 10 – Indennità di turno**

1. L'indennità di turno di cui all'art. 17, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. del 01/04/1999 competono alle condizioni e nei limiti disciplinati dall'art. 22 del CCNL 14/09/2000.

#### **Art. 11 – Indennità di rischio**

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004) in € 30,00.
2. Si individuano i seguenti profili professionali cui compete l'indennità di rischio in presenza delle condizioni di cui al comma precedente:
  - Impiego di veicoli per trasporto scolastico;
  - Lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica svolti in presenza di traffico;
  - Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, gassosi, ecc.;
3. L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/2008 la misura dell'indennità va rapportata a 1/26 pro die. (assenze per malattia)

#### **Art. 12 – Indennità di disagio (artt. 4, comma 2, lett. c), e 17, comma 2, lett. f), C.C.N.L. 01.04.99)**

1. Ai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata" al di fuori dell'orario di lavoro compete, oltre al trattamento del lavoro straordinario un'indennità di disagio.
2. L'indennità in oggetto compete esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per:
    - fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità, o fronteggiare comunque eventi imprevisi non programmabili e necessari per assicurare la regolare fruibilità dei servizi di competenza dell'ente;
    - il dipendente deve essere stato chiamato fuori orario di servizio
  - b) la prestazione è stata avallata dal Responsabile del Servizio interessato.
3. L'indennità di disagio è determinata in misura fissa pari ad € 26,00 per chiamata; se la chiamata viene effettuata in giornate festive o non lavorative e comunque tra le 22.00 e le 06.00 viene corrisposta un'indennità pari ad € 36,00.
4. Le indennità in oggetto competono in misura intera a prescindere dal regime orario di lavoro dei percipienti.
5. La chiamata dovrà essere effettuata dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Direttore, dal Responsabile di Area o da un Agente di Polizia Locale; per l'ufficio anagrafe la chiamata si attiva al verificarsi di un decesso nel territorio o di persona residente in concomitanza di festività che comportino la chiusura degli uffici per più di 48 ore. L'indennità sarà erogata previa acquisizione della documentazione attestante la prestazione resa.

#### **Art. 13 – Indennità messo comunale (art. 54 C.C.N.L. 14.09.00)**

1. Viene riconosciuta una percentuale del 15% sull'importo accertato dell'entrata relativa al rimborso delle spese di notifica con un minimo annuo pari ad € 52,00.

**Art. 14 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. I ccnl 1.04.1999 – art. 36 ccnl 22.01.04)**

1. L'indennità prevista dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i) all'art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 è determinata in €. 300,00 annui lordi e compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e/o Anagrafe e/o Ufficiale Elettorale.
2. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 compete al personale cui è stata attribuita formale delega per l'espletamento delle relative funzioni.
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro nè con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.
4. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno (è mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario).  
Le indennità di cui al presente articolo competono in misura intera a prescindere dall'orario di lavoro dei percipienti.

**Art. 15 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. F come aggiornato dall'art. 7, comma 1 del CCNL 9.05.2006)**

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera f), aggiornato da ultimo dall'art. 7, comma 1, del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente attribuite dai competenti Responsabili di Servizio in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. Il numero dei conferimenti ed il riparto tra le aree dell'ente viene determinato dalla Conferenza dei Responsabili di Servizio. L'atto di conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato.
2. L'importo massimo dell'indennità è pari ad € 2.500,00 e per la determinazione della stessa si terrà conto dei seguenti parametri di valutazione:
  - concorso fondamentale alle decisioni del Responsabile di Servizio, che implica conoscenze di tipo altamente specialistico, cui è generalmente correlato il possesso del diploma di laurea: indennità attribuibile oltre l'70% e sino al 100% dell'importo massimo;
  - responsabilità istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti particolarmente complessi caratterizzati dalla gestione, in via continuativa, di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni di natura comunicativa, informativa e di confronto: indennità attribuibile tra il 50% e il 70% dell'importo massimo
  - responsabilità istruttorie relative a procedimenti complessi e gestione di rapporti e relazioni con interlocutori interni ed esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto: indennità attribuibile fino al 50% dell'importo massimo;
  - coordinamento squadra operai: indennità attribuibile sino al 20% dell'importo massimo.
3. L'importo dell'indennità è quantificata dall'ufficio personale a seguito dell'atto di conferimento d'incarico, contenente l'espressa indicazione di una delle fattispecie di cui al comma precedente, tenuto conto di tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e della quota delle risorse decentrate annualmente destinata allo scopo.
4. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico si applica il criterio della prevalenza della funzione esercitata, escludendo il cumulo delle condizioni sopra indicate.
5. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione, successivamente alla maturazione del diritto. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno (è mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario). In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.

**Art. 16 – Indennità di reperibilità**

1. La disciplina di tale istituto viene rinviato a successivo eventuale accordo qualora ne vengano ravvisate le condizioni per l'applicazione dell'indennità.

**CAPO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

**Art. 17 – Compensi previsti da particolari disposizioni di legge**

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d) e k) del CCNL 01.04.1999, ai dipendenti cui si applica il presente accordo decentrato possono essere erogati emolumenti ai sensi dei specifici regolamenti vigenti nell'ente.

**TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

**Art. 18 – Telelavoro (lavoro a distanza)**

1. Le parti concordano nel rinviare la disciplina delle modalità di attuazione del telelavoro al momento della concreta individuazione applicativa di tale fattispecie di effettuazione delle prestazione lavorativa.

**Art. 19 – Banca delle ore**

1. Nel caso venga istituita la banca delle ore le parti si impegnano a incontrarsi per le relative valutazioni.

**Art. 20 – Personale comandato o distaccato**

- 1 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

**Art. 21 – Personale in gestione associata**

- 1 Nel caso di gestione associata di funzioni e/o servizi potranno essere concordate delle specifiche integrazioni al presente

contratto collettivo decentrato.

#### **Art. 22 – Piani di razionalizzazione**

1. Entro il 31 marzo di ogni il Comune può adottare il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) ai sensi dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011.
2. I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
3. Le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa. Di tale economia il 50% sarà destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs 150/2009 in particolare al personale direttamente coinvolto.
4. I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se a consuntivo è stato accertato, per ogni anno, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa e vengono realizzati i conseguenti risparmi.
5. I risparmi sono certificati dall'organo di controllo.

#### **B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione**

Si assevera che non vi sono effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa.

#### **C) Effetti abrogativi impliciti**

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

#### **D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Le previsioni sono coerenti con i criteri generali per la definizione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi dettati dal D.Lgs. 150/2009 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 21/05/2015 e le successive modifiche di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 9 del 3/2/2016 e n. 8 del 25.1.2017 ed in merito alla valutazione e la premialità del personale questo Ente ha aderito al servizio associato per la costituzione di un organismo di valutazione indipendente intercomunale come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2010.

#### **E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche**

La procedura di valutazione è disciplinata dal sistema della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/06/2015. L'assegnazione della progressione economica orizzontale è basata su criteri esclusivamente legati al merito, con esclusione di elementi automatici.

#### **F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Si attende un consolidamento dei risultati raggiunti per effetto del precedente contratto collettivo decentrato integrativo in quanto il contenuto dello stesso è stato in gran parte confermato, depurato delle parti incompatibili con la normativa attualmente vigente. In particolare ci si attende un incremento dell'efficienza nonché dell'efficacia nei processi organizzativi dell'Ente al fine di potenziare i servizi offerti ai cittadini.

#### **G) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto**

=====

### **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

Per il contratto integrativo normativo anni 2017-2019, come indicato nella circolare n. 25 del 19.07.2012 Mef-Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, si assevera, in via preliminare, l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale la cui contabilizzazione e proposta di certificazione sia registrata all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa.

Come riportato nella soprariportata relazione illustrativa lett. b), il fondo unico per le risorse decentrate relativamente ai singoli anni interessati, 2017 – 2018 e 2019, sarà oggetto di singoli accordi economici definiti annualmente che saranno accompagnati dalle relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria nel rispetto della circolare Mef-Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012.

Salgareda 19 dicembre 2017



Il Responsabile del Servizio Personale  
Dott.ssa Paola Pilon